

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

VERBALE DI STIPULA

Il giorno 4 giugno 2026 alle ore 13.00 nell'ufficio del Dirigente Scolastico

- VISTA l'Ipotesi di accordo sottoscritta in data 14 aprile 2026;

- VISTA la certificazione di compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo redatta dai revisori dei conti con verbale n. 003 del 27 aprile 2026;

VIENE STIPULATO

il presente Contratto collettivo integrativo dell'Istituto comprensivo di Arcevia

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore Boldrini Andrea fto Andrea Boldrini

PARTE SINDACALE

RSU		fto. Andrea Bomprezzi	_____
		fto Elena Motisi	_____
		fto Giuseppina Sotgia	_____
	UIL SCUOLA		_____
	CISL/SCUOLA		_____
SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI	SNALS/CONFSAL		_____
	ANIEF		_____
	GILDA/UNAMS		_____

Firmato digitalmente da **ANDREA BOLDRINI**

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO.

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 14 aprile 2026 alle ore 11.05 nell'ufficio del Dirigente Scolastico viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo di Arcevia

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere. L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore Boldrini Andrea **_fto Andrea Boldrini**

PARTE SINDACALE

RSU **fto. Andrea Bomprezzi**

fto Elena Motisi

fto Giuseppina Sotgia

SINDACATI TERRITORIALI SCUOLA
UIL SCUOLA _____
CISL/SCUOLA _____
SNALS/CONFSAL _____
ANIEF _____
GILDA/UNAMS _____

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2025/2026.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio 2026, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
 - a. Partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. Contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente Scolastico. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

3. Il Dirigente Scolastico indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 5 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5, c. 4);
 - tutte le materie oggetto di confronto (art. 5, c. 4);
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30, c. 10, lett. b1);
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30, c. 10, lett. b2);
 - i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 del CCNL 2019-2021 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione in forma scritta di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 6 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 33 e più in generale all'art. 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30, c. 4, lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi (art. 30 c. 4, lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30, c. 4, lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (art. 30, c. 4, lett. c4);
 - i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. (art. 30, c. 4, lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vitalavorativa e vita familiare (art. 30, c. 4, lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 30, c. 4, lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare

- (diritto alla disconnessione) (art. 30, c. 4, lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 30, c. 4, lett. c9);
 - il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art. 30, c. 4, lett. c10);
 - i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023 (art. 30, c. 4, lett. c11).

Art. 7 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 30, c. 9, lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 30, c. 9, lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 30, c. 9, lett. b3);
 - la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 30, c. 9, lett. b4);
 - i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art. 30, c. 9, lett. b5);
 - i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art. 30, c. 9, lett. b6).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata a piano terra in prossimità dell'ingresso e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un'aula situata al terzo piano concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni al loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle

lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 11 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio e sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

Art. 12 – Determinazioni dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Per i servizi minimi da garantire in caso di sciopero, si applicano le disposizioni di cui al Protocollo di intesa sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 13 – Criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori

1. I criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori al personale docente ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale sono i seguenti:
 - a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
 - b. disponibilità espressa dal personale
 - c. graduatoria interna
2. Il Dirigente Scolastico può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il Dirigente Scolastico - sentito il Dsga - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica.

Art. 14 – Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali – art. 54 CCNL 2019/2021

Firmato digitalmente da ANDREA BOLDRINI

1. La riduzione dell'orario settimanale di lavoro a 35 ore riguarda solamente il personale ATA per cui ricorrano due condizioni, una oggettiva e l'altra soggettiva.
2. Nell'Istituto comprensivo di Arcevia ricorrono le condizioni di carattere oggettivo (scuola con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno tre giorni a settimana) solamente per il personale impiegato presso:
 - Il plesso dell'infanzia di Serra de' Conti con orario dalle 7:30 fino alle 17:57 dal lunedì al venerdì;
 - il plesso dell'infanzia di Arcevia con orario dalle 7:30 fino alle 17:32 dal lunedì al venerdì;
 - Il plesso dell'infanzia di Montecarotto con orario dalle 7:30 fino alle 17:42 dal lunedì al venerdì;
 - La scuola primaria di Arcevia con orario dalle ore 7:30 alle ore 18:12 dal lunedì al venerdì;
 - La scuola primaria di Montecarotto con orario dalle ore 7:30 alle ore 18:12 dal lunedì al venerdì
3. Tra il personale impiegato nei plessi di cui al comma precedente, la riduzione dell'orario settimanale di lavoro a 35 ore settimanali interesserà solamente coloro per i quali ricorrano le condizioni soggettive, ovvero che effettuano il proprio servizio lavorativo con turnazione settimanale o giornaliera oppure impiegati in sistemi orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali.
4. Per il personale impiegato nelle restanti scuole dell'Istituto, non ricorrendo le condizioni oggettive necessarie, non si applica il regime orario delle 35 ore settimanali.
5. Saranno autorizzate, solo se preventivamente concordate con il DS e/o il DSGA, ore di straordinario per situazioni eccezionali, adottando l'orario flessibile che consiste nel posticipare l'orario di entrata e/o di uscita, all'interno comunque dell'orario obbligatorio giornaliero. Sono escluse dalla presente disposizione le ore di straordinario retribuite con il fondo di Istituto effettuate dal personale per le attività previste nel PTOF.
6. Le ore cumulate nell'anno scolastico vanno recuperate nei giorni di sospensione delle lezioni.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Allo scopo di migliorare la funzionalità dei servizi è adottato l'orario flessibile o la turnazione per consentire all'utenza di usufruire di servizi in orario pomeridiano uniformandosi anche alle modalità di accesso degli uffici pubblici del territorio: flessibilità e turnazione sono previste per lo svolgimento delle numerose attività didattiche extracurricolari; possono essere autorizzate flessibilità anticipando e/o posticipando l'orario di ingresso/uscita a scuola per motivate esigenze personali e familiari del personale, fermo restando il rispetto dell'obbligo della prestazione dell'orario assegnato e comunque delle 36 ore settimanali di servizio.
2. La flessibilità dell'orario può essere adottata tenendo conto dell'eventuale richiesta del personale ovvero della disponibilità del personale, se richiesta per esigenze dell'Istituzione scolastica: una volta autorizzata dal Dirigente scolastico, sentito il Direttore SGA, essa va comunque definita a cura del Direttore SGA, all'interno del piano delle attività. Qualora le disponibilità siano superiori alle necessità di servizio, si farà ricorso alla rotazione tra il personale. Dovrà essere garantita comunque la continuità e la qualità dei servizi.

Art. 16 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Il personale docente, educativo e ATA ha diritto a non essere contattato nei seguenti giorni e orari:
 - a. tutti i giorni, dalle ore 18:30 alle ore 7 del giorno successivo;
 - b. dalle ore 20 del venerdì alle ore 7 del lunedì;
 - c. dalle ore 20 di ogni giorno prefestivo fino alle ore 7 del primo giorno feriale successivo;

- d. dalle ore 20 del giorno precedente all'inizio delle ferie alle ore 7 del giorno in cui è prevista la ripresa del servizio.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 17 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 18 – Personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali

1. Durante le assemblee sindacali, è individuato, qualora necessario in relazione al personale che intende partecipare all'assemblea, un collaboratore scolastico per ciascun plesso aperto nonché un assistente amministrativo per assicurare la vigilanza agli ingressi e la ricezione delle comunicazioni.
2. L'individuazione è effettuata nel rispetto di un criterio di rotazione per ogni assemblea.

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 19 – Principi generali

1. Tutta l'attività dei lavoratori, del dirigente scolastico, della RSU e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è sempre improntata alla partecipazione equilibrata e collaborazione attiva nel comune intento della salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, degli alunni e comunque di tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione scolastica, nonché alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione.
2. Le linee guida sono individuabili in attività di:
 - monitoraggio ed individuazione dei criteri di riduzione dei rischi attraverso il piano di valutazione dei rischi dando preferenza alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
 - eliminazione dei rischi o quantomeno alla loro riduzione alla fonte, attraverso lo strumento della programmazione della prevenzione;
 - attuazione delle misure di protezione individuali e collettive, limitando al minimo l'esposizione al rischio;
 - verifica delle misure igienico, di emergenza di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione;
 - di definizione delle procedure di formazione, informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori.

Art. 20 – Soggetti tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'Istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. L'informazione e la formazione sulla Sicurezza avviene, per tutti i lavoratori, in orario di lavoro. Per il personale ATA, preferibilmente, nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
3. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratorio con possibile uso di apparecchiature fornite di videoterminali.
4. Gli alunni non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica.
5. Gli alunni sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del piano d'emergenza.

Art. 21 – Riunione periodica

1. La riunione periodica costituisce il momento di incontro tra i soggetti coinvolti (DS, RLS, RSPP) per

l'attuazione e la verifica del programma di prevenzione. E' obbligo del dirigente scolastico convocarne almeno una all'anno e va svolta nel periodo iniziale di ciascun anno scolastico e comunque non oltre il 20 dicembre. Prima di tale riunione il Dirigente scolastico richiede ai soggetti ed agli enti competenti in materia di edifici scolastici i piani attuativi dei programmi di intervento per la messa a norma delle strutture e per la manutenzione necessaria. Tale documentazione va allegata al documento della valutazione dei rischi.

2. Nella prima riunione va verificata l' idoneità dei mezzi di protezione individuale, l'attuazione e l'efficacia del programma di formazione ed informazione.
3. Ogni riunione è convocata con congruo preavviso e con ordine del giorno scritto. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere, in presenza di motivate situazioni di rischio o di variazioni delle condizioni di sicurezza, la convocazione della riunione.

Art. 22 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 23 – Individuazione dei componenti il servizio di prevenzione e protezione ed attribuzione dei compiti

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Dirigente scolastico predispose, d'intesa con il Direttore dei servizi generali e amministrativi, il servizio e nomina gli addetti al servizio protezione e prevenzione, designa il responsabile del servizio di protezione, dandone immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
2. All'inizio di ogni anno scolastico vengono designati nel plesso dei preposti. Se non già in possesso di un corso di formazione per preposto, tali referente/responsabili saranno appositamente aggiornati/formati attraverso specifico corso. I docenti preposti espletano le mansioni di cui all'art. 19 del D. Lgs. 81/2008.
3. Ai docenti individuati dal Dirigente con funzioni di supporto organizzativo e ai collaboratori dello stesso Dirigente, così come specificato nelle nomine, competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza che esercitano sotto il coordinamento del RSPP. Essi supportano il Dirigente nelle operazioni di emergenza, nel controllo delle procedure e delle verifiche con i vari coordinatori di primo soccorso, antincendio ed evacuazione.
4. Sono, inoltre, individuate le seguenti figure:
 - addetti al primo soccorso;
 - addetti all'evacuazione;
 - addetti al servizio antincendio.
5. Le mansioni affidate alle figure sensibili sono esplicitate nell'organigramma e nella tabella incarichi per la gestione della Sicurezza affissa nell'apposita bacheca sindacale.

Art. 24 - Compensi

1. La partecipazione all'organizzazione ed al coordinamento delle prove di evacuazione, la nomina del Servizio di Prevenzione e Protezione ed ogni altra attività di ausilio alla sicurezza costituendo un diritto-dovere del singolo lavoratore non comporta il diritto ad una retribuzione a carico del fondo dell'istituzione scolastica.
2. E' compito del Dirigente scolastico, di concerto con il RSPP, tendere ad attribuire a ciascun lavoratore compiti in modo da assicurare che le attività fondamentali siano certamente esplicitate superando eventuali assenze e curare la rotazione dei compiti negli anni, sia per assicurare un'equa distribuzione sia per garantire una diffusione delle competenze in tutto il personale.

Art. 25 – Doveri e diritti dei lavoratori

1. I lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati devono:

- a) osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della propria ed altrui protezione, individuale e collettiva, utilizzando correttamente macchine, attrezzi, dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione;
 - b) segnalare immediatamente al Dirigente scolastico le deficienze dei mezzi di protezione e le eventuali condizioni di pericolo, dandone immediata notizia anche al RLS;
 - c) non compiere operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza propria o di altri;
 - d) collaborare all'adempimento degli obblighi e delle disposizioni necessarie alla tutela della sicurezza;
 - e) frequentare i corsi di formazione e di addestramento inerenti la sicurezza;
 - f) accettare la nomina nella squadra antincendio, evacuazione, pronto soccorso ed emergenza.
2. Di contro, essi hanno diritto a:
- a) essere informati in modo generale e specifico;
 - b) essere sottoposti a formazione e informazione adeguata a garantire un'effettiva preparazione in riferimento non solo alle norme generali, ma al singolo posto di lavoro e alle singole mansioni. La formazione va ripetuta periodicamente anche in relazione ad eventuali mutamenti della situazione di rischio;
 - c) essere consultati e partecipare, attraverso il RLS, a tutti i momenti fondamentali di elaborazione e messa a punto delle strategie prevenzionali;
 - d) all'interruzione unilaterale delle attività, in presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile;
 - e) all'adozione libera di misure di emergenza, in presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile.

Art. 26 – Prove di evacuazione

1. Nel corso del corrente anno scolastico saranno attuate delle esercitazioni (prove di evacuazione) secondo il seguente calendario:
 - ottobre: evacuazione con preavviso;
 - febbraio: evacuazione senza preavviso;
 - aprile: evacuazione senza preavviso.

TITOLO SESTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 27 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. stanziamenti del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa annualmente stabiliti dal MIUR;
 - b. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta a:

	Nota prot. n. 12463 del 1° ottobre 2025 Lordo dipendente	Nota prot. n. 26463 Del 05/12/2025 Lordo dipendente	Totale Lordo dipendente
Fondo d'Istituto	44.399,34	702,31	45.101,65
Funzioni Strumentali	3.700,71	147,75	3.848,46
Incarichi Specifici ATA	3.053,96	706,26	3.760,22
Ore eccedenti	2.293,90	561,25	2.855,15
Attività complementari di educazione fisica	771,82	0	771,82
Fondo per la valorizzazione del personale	10.228,67	0	10.228,67
Totale MOF	€ 64.448,40	2.117,57	66.565,97

Residui non utilizzati negli anni scolastici precedenti	Lordo dipendente
Fondo di Istituto (avanzo docenti)	€ 1.617,19
Fondo di Istituto (avanzo personale ATA)	€ 412,50
Ore eccedenti sostituzione docenti	€ 0,76
Funzioni strumentali	€ 0,03
Indennità sostituzione DSGA	€ 510,60
Attività complementari di educazione fisica	€ 704,93
Incarichi aggiuntivi ATA	€ 195,07
TOTALE residui	€ 3.441,08
TOTALE MOF	€ 70.007,05

CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 28 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 29 – Suddivisione del Fondo dell'Istituzione Scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono suddivisi in:

Descrizione	Lordo dipendente
Indennità di direzione DSGA	€ 4.309,50
Indennità di direzione DSGA 1° gennaio-31 agosto 2024	€ 359,00
Indennità di direzione DSGA 2025-2026	€ 343,31
Indennità sostituzione DSGA	€ 501,98
Fondo per l'Istituzione Scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/07 (detratta indennità di direzione e indennità di sostituzione DSGA)	€ 39.587,86
Fondo di Istituto (avanzo)	€ 3.245,22
Fondo per la valorizzazione del personale	€ 10.228,67
Fondo di Istituto totale	€ 53.061,75
TOTALE Fondo di istituto + valorizzazione personale	€ 53.061,75
Funzioni Strumentali + € 0,03 residuo + € 147,25 (nota del 5 dicembre 2025)	€ 3.848,49
Incarichi Specifici ATA + € 160,35 (nota del 5 dicembre 2025)	€ 3.955,29
Ore eccedenti + € 0,76 residuo + € 561,25 (nota del 5 dicembre 2025)	€ 2.855,91
Attività complementari di educazione fisica	€ 771,82

3. Il totale del fondo di istituto perciò è costituito da € 53.061,75 per il quale viene proposta una percentuale di distribuzione del 30% per gli ATA e del 70% per i docenti; Ciò considerando, sono assegnati per le attività del personale docente € 37.143,22 (lordo dipendente). Per le attività del personale ATA € 15.918,53 (lordo dipendente).

Art. 30– Stanziamenti

1. Il Fondo dell'Istituzione Scolastica destinato al personale docente è ripartito, come segue tra le aree di attività di seguito specificate:

Descrizione	Lordo dipendente
Compensi collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 88, c.2, lett. f del CCNL 29/11/07)	€ 3.100,00
Compensi per ogni attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, c.2, lett. k del CCNL 29/11/07)	€ 37.143,22

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

Descrizione	Lordo dipendente
Prestazioni aggiuntive personale ATA (art. 88, c.2, lett. e del CCNL 29/11/07)	€ 15.918,53

3. Le ripartizioni di cui ai commi 1 e 2 sono distribuite tra incarichi, progetti e attività, come specificato nella tabella sottostante:

	Unità di personale	N. ore	N. ore aggiuntive	Importo forfettario	Totale lordo dipendente	Gran Totale lordo dipendente
1 - DOCENTI						€ 37.143,22
A) Compensi collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 88, c.2, lett. f)						€ 3.100,00
Collaboratore del Dirigente Scolastico	1				€ 3.100,00	
B) Compensi per ogni attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, c.2, lett. k)						€ 34.043,22
<i>Supporto al dirigente scolastico e al modello organizzativo</i>						
Supporto - Totale						€ 22.541,75
Responsabile di plesso (30 h + 1 ora per ogni docente fino a max 45 ore)	9	30	77		€ 6.679,75	
WEBMASTER, amministratore di Sistema Sicurezza, supporto team digitale	1	85			€ 1.636,25	
Orario scuola secondaria	1	10			€ 192,50	
Componente comitato di valutazione					€ 77,00	
					€ 77,00	
					€ 77,00	
<i>Supporto alla didattica</i>						
Coordinatore di classe	12	20			€ 4.620,00	
Tutor docente in anno di prova	4	48			€ 924,00	
<i>Supporto all'organizzazione della didattica</i>						
Coordinatore Scuola Estiva	1	20			€ 385,00	
Componente commissione sostegno al lavoro dei docenti PDM	1	18				
	1	18				
	1	18			€ 1.732,50	
	1	18				
	1	18				
Componente commissione PTOF	1	20				
	1	20				
	1	20			€ 1.540,00	
	1	20				
Componente commissione e-policy	1	6				
	1	6				
	1	6				
	1	6			€ 808,50	
	1	6				

	Unità di personale	N. ore	N. ore aggiuntive	Importo forfettario	Totale lordo dipendente	Gran Totale lordo dipendente
7. Lab. Teatrale "Cronoscena" (primaria Serra de' Conti)	10	80			€ 1.540,00	
8. Insieme per l'UNICEF (prim. e secondaria Arcevia)	1	20			€ 1.078,00	
	1	6				
	1	6				
	1	6				
	1	6				
	1	6				
9. Sportello di ascolto (sec. Montecarotto)	1	10			€ 192,50	
10. Lab. Teatrale "Miti e mitezza dei fiori" (secondaria Serra de' Conti)	1	10			€ 192,50	
11. Certificazione DELF	1	9			€ 173,25	
12. Certificazione Ket	1	16			€ 308,00	
13. In Europa con un click (prim. e secondaria)	1	15			€ 943,25	
	1	8				
	1	8				
	1	8				
	1	4				
	1	3				
	1	3				
14. Giornalino: ricreazione 24 ore (secondaria)	1	16			€ 616,00	
	1	16				
15. Scuola e comunità (primaria)	1	3			€ 346,50	
	1	3				
	1	3				
	1	3				
	1	3				
	1	3				
16. Crescere nella cooperazione	1	15			€ 365,75	
	1	4				
Viaggi di istruzione				€ 1.645,47		€ 1.645,47

Prestazioni aggiuntive PERSONALE ATA						€ 15.918,53
A) Prestazioni aggiuntive personale ATA (art. 88, c.2, lett. E)						13.594,90
	Unità di personale	N. ore				
Accoglienza e vigilanza alunni trasportati	16	253		€ 178,75	€ 3.478,75	
	2		€ 192,50			
	2		€ 68,75			
	2		€ 96,25			
	1					
Intensificazione lavoro per digitalizzazione attività Amministrative	4	140		€ 478,50	€ 2233,00	
	1		€ 239,25			
	1		€ 79,75			
Complessità attività amministrativa uffici per nuove disposizioni normative	4	150		€ 510,40	€ 2.392,50	
	1		€ 255,20			
	1		€ 95,70			
Disponibilità sostituzione assenti	(n)				€ 2.445,30	

Firmato digitalmente da ANDREA BOLDRINI

Lavori piccola manutenzione	1			€ 233,75	€ 233,75	
Responsabili strumentazione informatica	1			€ 261,25		
	2			€ 123,75	€ 756,25	
	3			€ 82,50		
Servizio su più plessi	2			€ 302,50 € 137,50	€440,00	
Supporto partecipazione progetti	(n)				€ 1.296,35	
Manutenzione informatica	1			€ 319,00	€ 319,00	
B) Compensi per ogni attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, c.2, lett. K)						€ 2.323,63
Scuola estiva di Storia	5			€ 520,00	€ 2323,63	
				€ 520,00		
				€ 450,00		
				€ 450,00		
				€ 383,63		

Art. 31 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 32 - Compenso per accompagnamento per uscite brevi, visite e viaggi di istruzione

1. Le ore in eccedenza all'orario di lavoro effettuate dagli accompagnatori in occasione di visite e viaggi d'istruzione saranno retribuite come segue:
 - a. uscite con pernottamento;
 Le risorse destinate verranno suddivise tra i docenti accompagnatori in base al numero degli alunni partecipanti e al numero delle giornate di uscita.

Art. 33 – Modalità di quantificazione delle ore eccedenti

- 1- Considerate le apposite risorse erogate e il numero delle ore eccedenti utilizzate durante l'anno scolastico, si stabilisce che la prima ora e la seconda prestata, in sostituzione di colleghi assenti, come eccedente il proprio orario di servizio, non verrà conteggiata nel monte orario complessivo delle ore eccedenti svolte dai singoli docenti, monte orario che verrà utilizzato per la quantificazione del compenso dovuto.

Art. 34 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni tre, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 35 - Funzioni strumentali

1. Per il corrente anno scolastico sono conferite le seguenti n. 4 funzioni strumentali:
 - a. Redazione PTOF
 - b. Accoglienza/intercultura - INVALSI
 - c. Sostegno al lavoro dei docenti: coordinamento del progetto di miglioramento
 - d. Sostegno agli studenti: inclusione alunni disabili, valorizzazione delle eccellenze, iniziative di recupero per gli alunni, orientamento.
 Ogni funzione strumentale verrà compensata con € 962,12 (lordo dipendente).

Art. 36 – Centro Sportivo Scolastico

Firmato digitalmente da ANDREA BOLDRINI

1. La risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per il centro sportivo scolastico ammonta a € 771,82 (lordo dipendente).
2. I fondi in economia relativi alle attività complementari di educazione fisica (€ 704,93) sono stati destinati al FIS.

**Art. 37 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati
alla valorizzazione del personale ai sensi dell’art. 1 c. 127 della L. 107/15**

1. Non verrà erogato questo bonus e la corrispondente risorsa finanziaria viene interamente inglobata nel Fondo Integrativo di Istituto.

Art. 38 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente Scolastico stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all’art. 54, comma 1 del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente Scolastico conferisce gli incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - Comprovata professionalità specifica
 - Disponibilità degli interessati
 - Anzianità di servizio
3. Le risorse disponibili ammontano a € 3.760,22 + € 195,07 = 3.955,29 (ATA)
4. Per il corrente anno scolastico sono attribuiti n. 11 incarichi specifici ai collaboratori scolastici e n. 2 al personale di segreteria.

Art. 39 – Indennità di amministrazione DSGA

1. L’indennità di amministrazione del DSGA ammonta a € 5.011,81 (lordo dipendente).
2. L’indennità di sostituzione del DSGA ammonta a € 501,98.

Art. 40 – Utilizzo fondi vincolati

1. Eventuali fondi che perverranno all’istituto a seguito di sottoscrizione di convenzioni saranno rivolti al personale coinvolto e nominato.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla partesindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 42 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo dell’Istituzione Scolastica devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente Scolastico dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50% di quanto previsto inizialmente.